



La tua **Campania**
cresce in **Europa**



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

(Provincia di Napoli)

Settore: Unità di Progetto Sistemi Complessi

C/so Campano n°200 – 80014 Giugliano in Campania (NA) –

Tel. 081/8956001 – 081/8947382 - Fax 081/3301542

e-mail: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it – piueuropa@comune.giugliano.na.it

sito web: www.comune.giugliano.na.it

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, ED ESECUZIONE
DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – CORSO
CAMPANO”, AI SENSI DEGLI ART. 53, COMMA 2 LETTERA c) DEL D.Lgs. n.
163/2006 E ART. 168 DEL D.P.R. N. 207/2010**

SCHEMA DI CONTRATTO

N. gara 3996940 C.I.G. 401579420B C.U.P. G99J12000010006

Tra

Il _____ con sede legale in _____ alla via _____ C.F.
_____ in persona del _____ dott. _____ nato a
_____ e residente per la carica a _____, nel seguito “Comune”

e

La Società/il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/il Consorzio/il GEIE _____,
con sede in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di
_____, Partita I.V.A. _____, per la quale interviene nel presente contratto il
_____, nella sua qualità di _____, (di seguito per brevità denominata la
“Società” o “Esecutore”)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

PREMESSO CHE

- con bando di gara pubblicato il xx/xx/2012 è stata esperita la procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 53 comma 2 lettera c) e dell’art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 al fine di conferire il presente contratto;
- la pubblicazione del bando di gara, unitamente ai documenti costituenti il procedimento, è stata effettuata oltre che sul sito internet www.....com di titolarità di, sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e per estratto di avviso su alcune testate di informazione quotidiana;
- a conclusione di tale gara è risultata aggiudicataria la Società _____;
- la Società ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale relativi all’inesistenza di cause d’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e quelli relativi alla capacità tecnica di cui alle prescrizioni del bando di gara;
- l’aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata alla Società _____ con lettera n. __del _____ pervenuta alla stessa in data _____;
- in data _____ la Società ha fornito prova documentale dell’avvenuta regolare costituzione della prevista cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, della polizza assicurativa per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 129 comma 1 del medesimo decreto ed ha prodotto l’impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare la polizza assicurativa di cui all’art. 111 del D.lgs. n. 163/2006:
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei seguenti enti: _____
- il progetto definitivo, come presentato dall’aggiudicatario, è stato soggetto a verifica ai sensi di legge e approvato con provvedimento _____[indicare organo] n_____del_____;
- sono state acquisite nei confronti dell’aggiudicatario le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.252/1998 con nota della Prefettura del_____;
- pertanto è necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Per tutto quanto precede, si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 1

Premesse, allegati e definizioni

1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno, a tutti gli effetti, valore di patto così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che per comodità non sono allegati, ma che le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di ben conoscere.
2. I seguenti termini, indicati nel presente Contratto con iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso definito:
 - “**Codice**” significa il Decreto legislativo n. 163/2006;
 - “**Regolamento**” significa il D.P.R. n. 207/2010;
 - “**Contratto**” significa l'accordo tra il Comune e l'Esecutore per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni stabilite nel presente contratto e tutti i documenti e gli Allegati in esso richiamati;
 - “**Responsabile del Procedimento**” significa il responsabile unico del procedimento nominato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.
 - “**Direttore dei Lavori**” significa il soggetto che verrà designato dalla Stazione Appaltante, e la cui nomina, quale Direttore dei Lavori, verrà comunicata all'Esecutore;
 - “**Direttore Tecnico**” significa il soggetto che sarà designato dall'Esecutore e la cui nomina sarà preventivamente comunicata al Comune, come da successivo articolo 4.
 - “**Progettazione dell'Esecutore**” significa la progettazione esecutiva e di dettaglio necessaria per la realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere oggetto del presente Contratto, che dovrà essere predisposta dall'Esecutore così come previsto al successivo articolo 24 ed in conformità al progetto definitivo, alla documentazione a base di gara così come verificata ed accettata dall'Esecutore;
3. I termini sopra definiti potranno essere espressi nel testo del Contratto indifferentemente al singolare o al plurale senza che per questo venga meno il significato ed il valore di tali definizioni.
4. I seguenti documenti fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati: gli elaborati grafici progettuali e le relazioni che compongono il progetto preliminare posto a base di gara, i piani di sicurezza, il crono programma e le polizze di garanzia, il Capitolato Speciale di appalto; in caso di discordanza o contrasto fra disposizioni all'interno di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per il Comune.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto di appalto

1. Il Comune affida all'Esecutore, che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, quanto segue:
 1. la progettazione esecutiva _____
 2. la realizzazione delle opere _____
 3. _____
 4. _____

ARTICOLO 3

Condizioni particolari di contratto

1. I lavori oggetto del contratto sono affidati all'Esecutore sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente Contratto, nei rispettivi allegati e nei documenti elencati all'articolo 1, che pur non essendo allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto l'Esecutore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'inosservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si devono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo stabilito nel presente contratto.
3. L'Esecutore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nelle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
4. L'Esecutore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte della Comune. In tal senso, l'Esecutore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando il Comune a qualsiasi titolo.
5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte dell'Esecutore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla

categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ARTICOLO 4

Il Direttore dei lavori

1. Il Direttore dei lavori è nominato da parte del Comune ai sensi dell'art. 147 e seguenti del Regolamento.
2. Il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei propri collaboratori ed ausiliari deve curare che i lavori cui è preposto vengono eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità al progetto e al presente Contratto.
3. Il Direttore dei lavori sarà tenuto all'espletamento di tutte le attività previste dal Codice e dal Regolamento nonché, a titolo esemplificativo:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.
 - d) accettare i materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
 - e) effettuare le operazioni di misura e contabilità delle parti d'opera eseguite, emettere le situazioni di acconto e quella finale e impartire tutte le disposizioni che riterrà eventualmente necessarie per il coordinamento del lavoro, nonché recepire tutte le prescrizioni emanate dal Comune per garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio.Il Direttore dei lavori potrà inoltre eseguire accertamenti in corso d'opera;
4. Il Direttore dei lavori, i suoi collaboratori ed assistenti potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere che l'Esecutore aprirà in esecuzione del presente Contratto.

5. L'Esecutore, a sua cura e spese, dovrà collaborare diligentemente e professionalmente con il Direttore dei lavori fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto e senza che resti diminuita sotto alcun profilo la responsabilità nei confronti del Comune o di terzi.
6. Il Direttore dei lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall'Esecutore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Esecutore alcun compenso a titolo di indennizzo.
7. Il Direttore dei lavori potrà nominare direttori operativi di cantiere, ispettori di cantiere e stabilire i relativi incombeni oltre a quanto stabilito dagli artt. 149 e 150 del Regolamento.

ARTICOLO 5

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

1. Il Comune nominerà un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 che sarà tenuto al rispetto del decreto citato e di tutte le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel Codice e nel Regolamento.
2. Il Comune potrà nominare quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione anche il Direttore dei lavori qualora sia in possesso dei requisiti di legge.
3. Il coordinatore per la sicurezza potrà essere coadiuvato, eventualmente, da un ispettore di cantiere.
4. L'Esecutore si impegna, ad osservare tutte le istruzioni, richieste, direttive ed ordini impartiti dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche se non espressamente previste nelle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 6

Rappresentanti dell'Esecutore

1. L'Esecutore, nomina un proprio Direttore Tecnico che assumerà la piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'intero appalto e sarà munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Esecutore.
2. Il Direttore Tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tal fine, il Direttore Tecnico, assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e altresì di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico

dell'Esecutore, a questi delegate.

3. Il Direttore Tecnico potrà nominare i responsabili di cantiere dandone senza ritardo comunicazione al Comune per mezzo di lettera raccomandata.
4. La nomina dei responsabili di cantiere è subordinata alla preventiva accettazione del Direttore dei Lavori, fermo restando che quest'ultimo potrà, anche in corso d'opera, esigere il cambiamento immediato di ciascuno di essi senza obbligo di addurre specifiche motivazioni e senza che da questo derivi alcun diritto, loro o dell'Esecutore, a compensi o indennità di sorta.

ARTICOLO 7

Consegna dei lavori

1. Il Comune comunicherà all'Esecutore, con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi, il luogo, l'ora e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già eseguito a cura del Comune.
2. In tale sede, verrà redatto apposito Verbale di Consegna dei Lavori, redatto in doppio esemplare, in contraddittorio con l'Esecutore, e sarà sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Direttore Tecnico dell'Esecutore.
3. Qualora l'Esecutore non si presenti il giorno stabilito per la consegna dei lavori il Direttore dei Lavori fissa un altro giorno, fermo restando che il termine contrattuale decorre dalla data della prima convocazione.
4. In caso di consegna parziale delle aree l'Esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

ARTICOLO 8

Accettazione dei materiali

1. I materiali da impiegare nella realizzazione dell'appalto dovranno essere della migliore qualità e corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto di cui al precedente Articolo 1.
2. L'accettazione dei materiali verrà eseguita dal Direttore dei Lavori e, in caso di controversia fra quest'ultimo e l'Esecutore, deciderà il Responsabile del Procedimento.

3. Il Direttore dei lavori potrà rifiutare in qualsiasi momento i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere intendendosi l'accettazione dei materiali definitiva soltanto dopo la loro posa in opera.
4. Nel caso in cui l'Esecutore rifiuti di sostituire o rimuovere i materiali rifiutati, il Comune potrà procedere direttamente a spese dell'Esecutore stesso, e fermo restando la responsabilità di quest'ultimo, per qualsiasi danno derivato al Comune per effetto dell'intervento d'ufficio.
5. Nel caso in cui l'Esecutore è stato autorizzato ad impiegare comunque dei materiali o componenti aventi qualche carenza ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione e, sempreché, l'opera sia accettabile senza alcun pregiudizio. Restano comunque salve le determinazioni del organo di collaudo.
6. Qualora l'Esecutore impieghi dei materiali o componenti di qualità comunque superiore a quelle previste dai documenti contrattuali od esegua delle lavorazioni più accurate non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi mentre la contabilità verrà redatta in considerazione delle caratteristiche stabilite nella documentazione contrattuale.

ARTICOLO 9

Adempimenti dell'Esecutore

1. Per l'assunzione della manodopera l'Esecutore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e l'offerta di lavoro.
2. Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l'Esecutore è tenuto ad esibire, su richiesta del Comune, i relativi certificati.
3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, l'Esecutore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
4. I suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse.
5. L'Esecutore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente gli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi dei regolamenti e delle norme in vigore, in mancanza il Comune non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto.

Articolo 10

Programma del lavoro

1. L'Esecutore è obbligato a sottoporre all'approvazione del Comune, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un compiuto e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al presente Contratto e dalle interferenze dovute dalla eventuale esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.
2. Il programma predisposto dall'Esecutore potrà essere modificato da parte del Comune. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Esecutore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali, e, comunque, ogni volta che vi sia l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora da tale aggiornamento emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l'Esecutore, onde non incorrere nelle penalità previste al comma 3 del presente articolo e al successivo art. 35, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione.
3. Nel caso in cui l'Esecutore non presenterà le suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse siano ritenute non fondate, il Comune applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura di € _____. In ogni caso l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% dell'importo complessivo del contratto.

ARTICOLO 11

Corrispettivi

1. Il Comune corrisponderà all'Esecutore per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, prestazioni e provviste stabilite nel presente Contratto, nonché di qualunque altra prestazione ancorché non espressamente considerata nel presente Contratto, ma che sia comunque necessaria per eseguire le relative lavorazioni a perfetta regola d'arte, l'importo complessivo, stabilito a corpo, fisso ed invariabile, di € _____ comprensivo degli oneri per la progettazione pari a € _____ e degli oneri per la sicurezza pari a €
2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
3. Per i lavori oggetto del presente Contratto non è concessa alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.
4. In ossequio all'art. 118 comma 3 del Codice, l'Esecutore è obbligato a trasmettere al

Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relativa ai pagamenti da esso effettuati con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Esecutore non trasmetta tali documenti entro il termine predetto, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Esecutore.

5. In relazione al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 170 comma 7 del D.P.R. n. 207/2011, qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subesecutore e a condizione che quanto contestato sia accertato dal Direttore dei Lavori, il Comune sospenderà i pagamenti limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 12

Spese Generali

1. Sono contenute nelle spese generali e quindi ad esclusivo carico dell'Esecutore le seguenti voci:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal Comune;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei

mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del Codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e dal D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 13

Dichiarazione dell'Esecutore in ordine al corrispettivo

1. L'Esecutore dichiara che il corrispettivo è fisso e immutabile e che lo accetta, in considerazione dei propri computi e del proprio giudizio.
2. Pertanto, l'Esecutore dichiara che sono compensati, nel Corrispettivo, i lavori, i servizi, le forniture e gli oneri a titolo meramente esemplificativo qui elencati:
 - Tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dell'appalto in base alle vigenti Prescrizioni di legge ed a quelle che dovessero essere emanate fino al Collaudo Generale;
 - Tutti gli altri lavori, forniture, servizi e oneri comunque richiamati dal presente contratto nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio che, anche qualora non previsti dal presente Contratto, si rendano necessari per realizzare i beni oggetto dell'appalto e le relative lavorazioni a perfetta regola d'arte, funzionale e pronta all'uso cui è destinata;
 - Tutte le attività ed oneri relativi alla gestione dei rapporti con organismi ed enti comunali, regionali e nazionali per l'ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, nonché tutte le attività ed oneri finalizzati al conseguimento della certificazione di conformità delle apparecchiature fornite e degli impianti realizzati rispetto alle specifiche e norme tecniche e di sicurezza vigenti ed applicabili.
3. L'Esecutore dichiara e conferma di aver preso visione degli elaborati tecnici a base di gara,

di averne verificato la completezza, la perfetta eseguibilità e la congruità e di averne tenuto conto nell'importo contrattuale.

ARTICOLO 14

Invariabilità dei prezzi

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime eseguite in base ai prezzi correnti al momento dell'offerta e confermati con la sottoscrizione del presente atto e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni di lavori ordinate.
2. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione o comunque adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 15

Contabilizzazione, pagamenti in acconto e saldo finale

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in base alla normativa vigente.
2. Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione degli stati di avanzamento dei lavori con cadenza mensile, sempreché il credito dell'esecutore per i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiunga il.....dell'importo contrattuale.
3. L'Esecutore dovrà prestare la massima collaborazione per la contabilizzazione dei lavori e dovrà ogni volta dare comunicazione al Direttore dei Lavori per iscritto mediante lettera raccomandata A/R del raggiungimento del citato importo netto che dà diritto alla corresponsione delle rate di acconto, allegando alla comunicazione dettagliato computo metrico e i disegni rappresentanti i lavori così come eseguiti, che il Direttore dei lavori utilizzerà per i necessari riscontri e la contabilizzazione delle opere. Tali elaborati dovranno essere redatti in modo puntuale, comprensibile e concordato comunque con la Direzione Lavori.
4. All'Esecutore verranno corrisposti pagamenti in acconto secondo le seguenti modalità:
 - a) per la progettazione: ai sensi dell'art. 168 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 la prima rata di acconto relativa alla parte di corrispettivo individuata per la redazione della progettazione, individuata in misura del%, sarà liquidata a favore dell'Esecutore all'avvenuta

approvazione del progetto esecutivo entro 30 giorni dalla consegna dei lavori dietro presentazione di regolari fatture. Resta inteso che ove nei detti termini il contratto non sarà ancora stipulato il pagamento degli importi dovuti per la progettazione esecutiva sarà effettuato solo successivamente alla stipula dello stesso contratto.

La rimanente parte del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva e il relativo saldo sarà liquidato entro i successivi 60 giorni fermo restando quanto previsto al precedente comma in ipotesi di mancata preventiva stipula del contratto.

b) per i lavori: l'esecutore ha diritto al pagamento un acconto in corso d'opera mediante emissione di certificato di pagamento, a seguito della redazione degli stati di avanzamento lavori contabilizzati ai sensi della legge e di quanto previsto nel presente contratto nella misura di €.....

Entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette entro il termine di 45 giorni il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura :” lavori a tutto il _____” e con indicazione della data.

Il Comune provvede al pagamento di detto certificato entro 30 giorni mediante emissione di apposito mandato.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% dal liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

5. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Mediante il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
6. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Esecutore, su invito del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni.

La rata di saldo è pagata entro il termine di 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile. La garanzia fideiussoria è costituita alle condizioni previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, e cioè di importo pari al saldo maggiorato dal tasso di interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

7. Resta inteso che, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, i pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC, attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal sub Esecutore.

ARTICOLO 16

Cessione dei crediti

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del Comune.
2. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto al Comune di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto del Comune al risarcimento dei danni.
3. Resta inteso che il Comune intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore del Comune.

ARTICOLO 17

Cauzione definitiva

1. Per la cauzione definitiva di € _____ (euro _____), l'Esecutore ha presentato idonea garanzia ai sensi dell'art. 113 del DLgs 12.04.06 n. 163. Tale garanzia sarà svincolata alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 18

Polizze assicurative

2. Le polizze assicurative prodotte dall'Esecutore nonché quelle che saranno stipulate dal medesimo, in relazione all'appalto in oggetto, sono soggette alle seguenti previsioni e modalità:
 - a) le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
 - b) l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;
 - c) i massimali sotto indicati saranno rivalutati dalla data odierna a quella di accensione della polizza sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - indice del costo della vita);
 - d) la mancata stipula di una polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittima

il Comune a risolvere il contratto in danno dell'Esecutore;

e) ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, saranno parificati a Terzi il Comune e le Società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;

f) restano comunque a carico dell'Esecutore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;

ARTICOLO 19

Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla legge.
3. E' a carico dell'Esecutore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Esecutore dovrà allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.
4. Il termine di trenta giorni di cui all'art.118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle informazioni di cui al precedente comma, i predetti trenta giorni decorrono dallo scadere del termine di cui all'art.11 comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 20

Adempimenti dell'Esecutore in materia di manodopera, antinfortunistica, sicurezza e ambiente

1. Tutte le opere saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte e secondo tutte le prescrizioni che saranno impartite dal Direttore Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere.
2. L'Esecutore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente

in materia di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i , del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Esecutore, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile nell'ambito della provincia di _____, nonché a comunicare al Direttore dei Lavori mensilmente, a partire dall'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della mano d'opera rispetto al valore complessivo dell'appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.

3. L'Esecutore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l'Esecutore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90, comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL), l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
4. L'Esecutore, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al CEL di ogni infortunio e o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/CEL, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera.
5. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro".
6. L'inosservanza delle misure prescritte nel Piano di sicurezza e Coordinamento, nei PP.OO.S, nelle I.P.C. e, comunque, l'inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL (non conformità accertate e notificate all'Esecutore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota per gli oneri di sicurezza di cui all'art. 15 "Pagamenti"; tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.
7. L'Esecutore, per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti e, in generale, per tutte le attività a suo carico previste nel periodo di garanzia contrattualmente dovuto, è

tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente.

ARTICOLO 21

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite ai sensi dell'art.132 del DLgs 12.04.06 n. 163.
2. Ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 sono ammesse le varianti qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
3. Il valore delle varianti non potrà comunque superare i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 70/2011.
4. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e se del caso a mezzo di formazione di nuovi prezzi ricavati ai sensi della disciplina vigente.
5. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Esecutore.
6. Dopo l'approvazione da parte del Comune di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al "Programma lavori", anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 15. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.
7. Se l'ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 11, detta riduzione o aumento sarà applicata all'importo corrisposto all'Esecutore.

ARTICOLO 22

Diminuzione dei lavori

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori può sempre ordinare l'esecuzione di lavori in

misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, senza che nulla spetti all'Esecutore a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 23

Verifica ed accettazione dell'Esecutore

L'Esecutore:

1. Dichiara di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto tutta la documentazione necessaria elaborata dal Comune, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenere perfettamente idonea tale documentazione per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della progettazione dei lavori e della posa in opera dei beni oggetto del contratto;
2. In considerazione delle verifiche effettuate, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto e dall'applicazione della documentazione elaborata dal Comune;
3. Garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità delle opere oggetto del contratto, assumendo piena ed esclusiva responsabilità in merito all'esecuzione stessa.

ARTICOLO 24

Progettazione dell'Esecutore

1. Il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio, disporrà l'inizio della redazione del progetto esecutivo nelle condizioni e i tempi di seguito stabiliti.
2. L'Esecutore si impegna, con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, a progettare le opere oggetto del presente appalto. Il progetto esecutivo redatto dall'Esecutore dovrà essere consegnato al Comune entro 60 giorni dall'ordine di servizio con il quale si disporrà l'avvio della progettazione.
3. Qualora il progettista ne ravvisi la necessità l'Esecutore provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Esecutore stesso. In tale evenienza, l'Esecutore ne darà notizia al Comune che, eventualmente, potrà disporre la presenza del Direttore dei Lavori.
4. In relazione alle prestazioni di cui al presente paragrafo, l'Esecutore si assume ogni responsabilità relativa all'adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione, indipendentemente da qualsiasi controllo, approvazione o consenso reso dal Comune e/o dal Direttore dei Lavori.
5. Nell'esecuzione della progettazione l'Esecutore dovrà tenere conto, delle disposizioni di cui al D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. nonché del D.P.R. n. 207/2010 e, inoltre, da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in

quanto applicabili. In particolare, il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Regolamento sopracitato; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme. In particolare, il progetto esecutivo dovrà essere composto da tutti gli elaborati grafici, le relazioni generali e specialistiche nonché piani di manutenzione e di sicurezza previsti dagli artt. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, salva diversa determinazione del Responsabile del Procedimento.

6. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle eventuali prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero di provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.
7. L'Esecutore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli elaborati di dettaglio ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l'agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse. Resta inteso che l'Esecutore, su segnalazione del Direttore dei lavori, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo nel caso siano riscontrate delle difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "valido per la costruzione" dagli ordini di servizio o dai capitolati.

ARTICOLO 25

Verifica della progettazione esecutiva

1. Il Comune provvederà alla verifica del progetto esecutivo al fine di accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto definitivo.
2. La verifica potrà anche essere commissionata a Organismi di ispezione accreditati ai sensi della normativa vigente nello specifico settore.
3. La verifica del progetto esecutivo dovrà accertare tutti i profili di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 207/2010 con le modalità indicate nel Regolamento.

4. L'attività di verifica si concluderà con la validazione del progetto.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato qui si applicano gli artt. 44 e seguenti del Regolamento sulla verifica del progetto.

ARTICOLO 26

Approvazione della progettazione esecutiva

1. Il Comune si impegna, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla validazione del progetto a comunicare, in presenza dei necessari presupposti, l'approvazione del progetto esecutivo sentito il progettista del progetto preliminare.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del c.c. e dell'art. 168 del D.P.R. n. 207/2010 qualora il Comune ritenga il Progetto Esecutivo non meritevole di approvazione, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all'art. 136 del Codice.
3. L'Esecutore si impegna ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni, al progetto, richieste dal Comune, nel più breve tempo possibile tenuto conto della natura e dell'importanza delle richieste e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di modifica e/o integrazione. I documenti corretti o integrati dall'Esecutore dovranno essere inviati al Comune che si riserva anche su questi l'approvazione e/o richiesta di ulteriori modifiche e/o integrazioni, da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate; L'Esecutore, ove necessario, apporterà le modifiche necessarie per recepire le indicazioni di sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. L'approvazione del progetto, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Comune, non esonera, nemmeno in parte, l'Esecutore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza delle opere alle condizioni contrattuali.
5. L'Esecutore darà comunicazione scritta al Comune della data in cui sarà completata la progettazione esecutiva.
6. L'Esecutore consegnerà tutti gli elaborati progettuali in triplice copia su carta e su supporto informatico (CD-ROM).

ARTICOLO 27

Piani di Sicurezza

1. L'Esecutore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Fascicolo dell'Opera, il Fascicolo di Manutenzione, e tutti gli altri documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ai sensi ed in conformità del Decreto citato.

2. L'Esecutore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della proposta contrattuale degli oneri ed obblighi connessi alle esigenze di sicurezza, ivi inclusi quelli che risulteranno dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli altri piani previsti dalla legge.
3. È inoltre obbligo dell'Esecutore custodire diligentemente ed ordinatamente presso il proprio Direttore Tecnico, tutta la documentazione di sicurezza menzionata o richiamata nel presente articolo e metterla a disposizione per verifiche o controlli del Comune e/o di autorità ed enti pubblici competenti.

ARTICOLO 28

Responsabilità dell'Esecutore per la progettazione

1. L'Esecutore sarà interamente responsabile per la predisposizione ed esecuzione della progettazione ferma restando la responsabilità del progettista.
2. L'Esecutore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili a partecipare agli incontri con il Comune in qualsiasi ragionevole momento durante la preparazione della progettazione e durante l'esecuzione dell'opera.
3. Resta inteso che eventuali ritardi del Comune nella verifica e/o approvazione della progettazione dell'Esecutore e/o nella formulazione di eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni non determineranno indennizzi di sorta a favore dell'Esecutore, ma solo, eventualmente, un correlativo slittamento del termine a cui si riferisce la progettazione in questione.

ARTICOLO 29

Riserve dell'Esecutore

1. L'Esecutore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
2. L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.

3. L'Esecutore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
4. Nel caso in cui l'Esecutore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
5. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Esecutore, si intendono rinunciate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
7. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.
9. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
10. Ai sensi dell'art. 240*bis* del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 70/2011 l'importo complessivo delle riserve non potrà essere superiore al 20% dell'importo contrattuale. Non potranno costituire oggetto delle riserve gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 112 del Codice.

ARTICOLO 30

Anticipata presa in consegna dell'opera

1. Il Comune si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 31

Collaudo in corso d'opera

1. Ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. n. 207/2010 verrà eseguito il collaudo in corso d'opera salve le eccezioni previste nell'articolo citato.
2. L'organo di collaudo effettuerà visite in corso d'opera ogniqualvolta lo riterrà opportuno al fine di eseguire un accertamento progressivo delle opere e della regolare esecuzione delle stesse.
3. In ogni caso l'organo di collaudo effettuerà visite durante l'esecuzione di fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulta impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
4. Alle visite saranno invitati anche l'Esecutore e il Direttore dei Lavori.
5. Di ciascuna visita verrà redatto apposito verbale nel quale l'organo collaudatore dovrà riferire anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali nonché contenere osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari senza con ciò diminuire le responsabilità e competenze delle altre parti coinvolte. Tali verbali saranno trasmessi al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ciascuna visita.

ARTICOLO 32

Prove e collaudo finale

1. L'Esecutore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta al Comune delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali sono stabiliti al successivo art. 33. Alla data di ultimazione del termine di tempo utile generale dovranno essere stati eseguiti i collaudi statici.
2. L'Esecutore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti il personale ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e le verifiche. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell'Esecutore.
3. In caso di riscontrate deficienze il direttore dei lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Esecutore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere ed a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.
4. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e constatata l'esecuzione di tutte le prestazioni redigerà apposito verbale di ultimazione dei lavori, che, dovrà essere sottoscritto, previa apposito invito, dall'Esecutore.
5. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione avrà inizio il periodo di manutenzione che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Comune.

6. Nel verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere indicati i giorni impiegati dall'Esecutore per il compimento delle prestazioni, considerando che il tempo impiegato per il compimento di tutte le opere è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data del verbale di ultimazione.
7. Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice degli appalti, D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 33

Termine utile per l'esecuzione dei lavori - proroghe

1. Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto viene così stabilito:
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dall'ordine di servizio con il quale si disporrà l'avvio della progettazione.
_____giorni per la realizzazione delle opere, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
2. Non sono ammesse proroghe al termine di tempo utile indicato nel precedente comma 1, salvo quanto stabilito nel presente contratto.
3. La domanda dell'Esecutore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

ARTICOLO 34

Sospensioni o riprese dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori potrà essere sospesa con ordine motivato del Direttore dei lavori qualora vi siano delle circostanze che impediscano che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte.
2. Il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti di legge. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse anche l'interruzione dei finanziamenti.
3. Il Direttore dei lavori, con l'intervento dell'Esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
4. Costatata la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori e indica eventualmente il nuovo

termine contrattuale. Tale documento, sottoscritto anche dall'esecutore dei lavori è trasmesso al responsabile del procedimento.

5. In ogni caso, qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

ARTICOLO 35

Penalità

1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 33 - salva la facoltà del Comune di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del presente contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito - l'Esecutore incorrerà nelle penalità di €_____ (euro_____/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione da applicarsi sia per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo che per il ritardo nell'ultimazione delle opere.
2.

La penale prevista

per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Esecutore non può eccedere il 10% dell'importo dell'appalto di cui all'articolo 11. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dal Comune stesso.

ARTICOLO 36

Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità

1. Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il ritardo dell'Esecutore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali.
2. Il Comune ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Esecutore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui il Comune abbia dichiarato all'Esecutore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

4. Nei casi di cui sopra il Comune avrà comunque la facoltà di assegnare un termine all'Esecutore per adeguarsi alle disposizioni della stessa.

ARTICOLO 37

Recesso

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.
2. Il recesso del Comune ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Esecutore con lettera raccomandata a.r..
3. L'Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Comune nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.
5. Il Comune ha facoltà di acquisire le opere provvisorie, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

ARTICOLO 38

Domicilio

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Esecutore dichiara il proprio domicilio in _____.
2. L'Esecutore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita _____.
3. Il Comune dichiara il proprio domicilio fiscale

ARTICOLO 39

Trasparenza dei prezzi – Auditing

1. L'Esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o

- attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.
 3. L'Esecutore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli saranno trasmessi dal Comune e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Comune stesso e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantiere. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione del Comune e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
 4. A semplice richiesta del Comune, l'Esecutore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 40

Risoluzione controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del DLgs 12.04.06 n. 163 e ss.mm.ii., saranno deferite al giudice ordinario del Foro di _____

ARTICOLO 41

Validità del contratto

1. Il presente atto mentre è vincolante per l'Esecutore fin dalla sua sottoscrizione, lo sarà per il Comune solo a seguito dell'approvazione da parte del proprio organo deliberante.

ARTICOLO 42

Obblighi dell'esecutore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 43

Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'esecutore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatore le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n.401579420B/CUP n. G99J12000010006, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

Fatto, letto e sottoscritto

....., li

Comune di.....

Per l'Esecutore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle

seguenti clausole del contratto: art.1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art.19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 e art. 34; art.35, art.36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art.43.

.....li,

Comune di.....

Per l'Esecutore